



Unione Stampa Periodica Italiana

USPI - Unione Stampa Periodica Italiana
V.le B. Bardanzellu n. 95
00155 Roma
Tel. 06.4065941 - 06.4071388
Fax 06.4066859
e-mail: uspi@uspi.it

Prorogate le attuali tariffe postali per i prodotti editoriali

03/01/2017

Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2016, all'articolo 2, ha sancito la proroga delle attuali tariffe postali per la spedizione dei prodotti editoriali.

Nelle intenzioni del precedente Governo Renzi, tale provvedimento doveva essere inserito nella Legge di bilancio 2017 ma, per le note vicende delle dimissioni dell'allora Presidente del consiglio e la susseguente necessaria rapida approvazione della citata Legge, non era stato possibile.

Ora, il Governo Gentiloni ha riproposto la normativa nel decreto-legge c.d. Milleproroghe, in vigore dal 1° gennaio 2017 ed in corso di conversione in legge (entro 60 giorni) da parte del Parlamento.

Nell'articolato dell'articolo 2, del D.L. 244/2016, è previsto che la proroga delle attuali tariffe postali per l'editoria resti **in vigore nelle more dell'adozione di nuove tariffe agevolate postali**, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

Tali nuove tariffe "agevolate" postali, saranno supportate da un finanziamento statale, gestito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvederà al rimborso a Poste italiane S.p.A. *(ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003)* nei limiti delle risorse, appositamente stanziati, disponibili a legislazione vigente.

Ricordiamo che, a tal fine, nella Legge di bilancio 2017 è stanziato un fondo di 63,6 milioni di euro per l'anno in corso.

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 – articolo 2

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244

Proroga e definizione di termini (16G00260)

(GU n.304 del 30-12-2016)

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti

1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziato per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.

4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell'entità dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni

ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.

5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente.

6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.